

16564 - 19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1185/2019
ALESSANDRINA TUDINO		UP - 25/03/2019
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	R.G.N. 22533/2018
PAOLA BORRELLI		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE di APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri,  
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile, avv. (omissis), che si riporta alle conclusioni  
del Procuratore generale.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (omissis) per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa commesso ai danni di (omissis), in relazione a una dichiarazione resa, a (omissis), alla stampa e pubblicata sul periodico (omissis) del (omissis), nel corso della quale il primo, all'epoca direttore del (omissis) (omissis), riferiva che il secondo, noto critico cinematografico, aveva scritto la recensione della pellicola " (omissis) " di (omissis), pur avendo lasciato la sala dopo mezz'ora dall'inizio della proiezione. Veniva, invece, diminuito l'importo delle spese liquidate in favore della parte civile.

Con la stessa pronuncia, respingendo l'appello coltivato dalla parte civile, la Corte distrettuale ha confermato l'assoluzione dell'imputato in relazione a un articolo apparso sul (omissis) in data (omissis), che riportava altre dichiarazioni di (omissis) ( (omissis) aveva fischiato alla proiezione dei film di (omissis) ), ritenute prive di contenuto diffamatorio.

2. Avverso detta pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1 Con il primo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla competenza per territorio del Tribunale di Milano.

2.1.1 Il Giudice per l'udienza preliminare prima, il Tribunale poi e la Corte di appello in ultimo, hanno ritenuto la propria competenza sulla scorta del seguente ragionamento:

- le due condotte diffamatorie in contestazione sono connesse ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen.;
- torna applicabile l'art. 16 cod. proc. pen.;
- i reati di diffamazione a mezzo stampa rientrano nella competenza per materia del Tribunale, sono di pari gravità, sicché è competente il giudice del primo reato, che nella specie deve individuarsi in quello concernente la pubblicazione dell'articolo sul (omissis), quotidiano stampato nel circondario del Tribunale di Milano;
- la competenza rimane ferma nonostante da tale primo reato l'imputato sia stato assolto all'esito del giudizio di primo grado.

2.1.2 Obietta il ricorrente che i reati non sono di pari gravità e che il primo reato appartiene alla competenza del giudice di pace.

(omissis) non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche alla stampa (interviste, conferenze, ecc.) nel corso delle quali ha attribuito a (omissis) il fatto di aver fischiato durante la proiezione dei film di (omissis).

In realtà si trattava di esternazioni fatte a (omissis), in privato, alla presenza di alcuni blogger, apparse sul web e da qui "rilanciate" dal (omissis), in un articolo a firma di (omissis), giornalista appartenente al medesimo servizio, quello "cultura e spettacoli", di cui (omissis) era a capo.

Ergo non vi sarebbero i presupposti per ricondurre il fatto a una diffamazione a mezzo stampa, non essendo ipotizzabile un concorso tra l'imputato e la giornalista, mai indagata, la quale si è limitata a scrivere un pezzo sulle dichiarazioni di (omissis) diffuse dal web.

Dunque, il "primo" reato in ordine temporale dovrebbe inquadrarsi come diffamazione semplice, reato commesso a (omissis) rientrante nella competenza del giudice di pace.

Mentre il secondo reato, quello più grave, è stato commesso a (omissis).

2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento alla prova della responsabilità dell'imputato.

Il ricorrente ha sempre negato di aver profferito le frasi diffamatorie riportate da (omissis).

Il giornalista, sentito come testimone, non avrebbe reso dichiarazioni attendibili sia perché generiche, imprecise, infarcite di "non ricordo" e contraddittorie, sia perché lo stesso sarebbe portatore di un interesse confliggente, dovendo esonerare se stesso da responsabilità per la pubblicazione di una notizia non corrispondente al vero. L'intervista sarebbe stata registrata, ma la registrazione sarebbe sparita.

3. Con istanza depositata in data 11 e 18 marzo 2019 il difensore della parte civile chiede rinvio dell'udienza odierna, deducendo il proprio legittimo impedimento per concomitante impegno professionale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. In via preliminare, va respinta la richiesta di rinvio formulata con la memoria della parte civile.

Come emerge dal chiaro tenore letterale dell'art. 420-ter cod. proc. pen., il legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza opera esclusivamente in favore del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile (Sez. 5, n. 39334 del 13/07/2011, Boschi, Rv. 251530 - 01).

2. Premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti, in assenza di periodi di sospensione, la prescrizione si è perfezionata il 20 marzo 2018.



Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), avuto riguardo alle ragioni di seguito illustrate.

3. La ulteriore disamina è circoscritta al tema della responsabilità civile.

4. Il primo motivo è infondato.

La risoluzione della questione di competenza va condotta sulla scorta dei principi di seguito enucleati.

4.1 Sotto il profilo processuale è noto che il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (da ultimo Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi, Rv. 269662 - 01).

Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il thema decidendum sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame.

Mentre si dibatte se il principio possa valere prima che il simultaneous processus abbia raggiunto la fase del giudizio; la relativa questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza resa dalla prima sezione n. 2384 del 31/10/2018, dep. 2019. La prima sezione fa notare che, pur essendo la connessione un criterio originario di attribuzione della competenza, è solo attraverso il vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, esercitato dal giudice dell'udienza preliminare, che può dirsi riconosciuto come effettivamente sussistente un cumulo di regiodicande idoneo a rendere ravvisabile la connessione tra le stesse. Diversamente opinando, sarebbe rimessa alla insindacabile valutazione del pubblico ministero la sussistenza della connessione e la individuazione del giudice competente, in palese violazione degli artt. 25, comma primo, e 101, comma secondo, della Costituzione (Sez. 6, n. 2211 del 02/06/1997, Avagnano, Rv. 209329, citata in motivazione da Sez 1. ord. n. 2384 del 31/10/2018, dep. 2019, cit).

In sintesi, quindi, ferma l'operatività del principio della perpetuatio iurisdictionis, il contrasto rimesso alle Sezioni Unite riguarda il momento in cui si determina la competenza in ragione della connessione: se all'atto del deposito

della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. ovvero se nel momento in cui il giudice dell'udienza preliminare dispone il rinvio a giudizio.

4.2 Per completezza è bene ricordare che all'udienza del 27/07/2018 le Sezioni Unite si sono occupate delle regole di connessione in relazione a reati di competenza del giudice di pace fornendo le seguenti risposte ai quesiti oggetto di disamina (cfr. informazioni provvisorie, motivazioni allo stato non pubblicate).

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza del tribunale, quest'ultimo, con la sentenza con cui assolve l'imputato dal reato di sua competenza, deve dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine al residuo reato e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

↳ Solo nel caso in cui il tribunale conosca del reato del giudice di pace per una errata individuazione della competenza per connessione, in violazione della previsione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000 (ric. Treskine).

Il giudice a seguito della riqualificazione del fatto, originariamente contestato, in un reato di competenza del giudice di pace, deve sempre dichiarare la propria incompetenza per materia e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, salva l'ipotesi in cui il giudice riqualifichi il fatto nel corso del processo a seguito di acquisizioni sopravvenute (ric. Balais).

4.3 Sotto il profilo sostanziale va chiarito che la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264090 - 01).

Mentre la diffusione di una dichiarazione lesiva della altrui reputazione attraverso siti web, diversi da quelli delle testate giornalistiche (blog, social media, altre piattaforme internet) integra non una diffamazione semplice di competenza del giudice di pace ma un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, anche se non possa dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 - 01).

4.4 Nella specie i giudici di merito hanno fatto buon governo delle regole stabilite dalla Corte di legittimità.

In premessa va esclusa l'operatività di quanto dettato dalle Sezioni Unite Trskine e Blais per le ipotesi di connessione con reati del giudice di pace, poiché non vengono in rilievo reati di competenza del giudice di pace.

Il quadro fattuale invocato dal ricorrente si discosta da quello tracciato dai giudici di merito che escludono espressamente che le dichiarazioni del (omissis) siano state rilasciate "in privato", poiché sono state rese durante una conferenza stampa dedicata ai giornalisti delle testate *on line* (pag. 3 sentenza Tribunale Milano) e, come detto, la testata giornalistica telematica rientra nella nozione di "stampa".

In ogni caso, anche a voler seguire la tesi del ricorrente circa mere esternazioni fatte in presenza di alcuni *blogger*, il reato di diffamazione sarebbe comunque aggravato dal ricorso a un "mezzo di pubblicità", e dunque rientrerebbe nella competenza per materia del Tribunale. È indubbio che rilasciare dichiarazioni ai *blogger* implichi non solo la consapevolezza ma anche il proposito della pubblicazione delle stesse sul *web*.

Fermo ciò, il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per aver offeso la reputazione di (omissis) :

- "dichiarando che (omissis) , critico di cinema per il quotidiano Il (omissis) , nel corso del (omissis) , "fischia", unitamente ad altro critico i film del regista (omissis) (dichiarazione resa alla stampa e poi pubblicata su il (omissis) del (omissis) ...)" – fatto dal quale l'imputato è stato assolto;
- "dichiarando che (omissis) aveva scritto la recensione del film (...) nonostante fosse uscito dalla sala solo mezz'ora dall'inizio della proiezione (dichiarazione resa alla stampa e pubblicata sul periodico specialistico (omissis) del (omissis) , stampato negli USA ...) – fatto oggetto di condanna.

Se non con l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero, sicuramente con il decreto che dispone il giudizio si è cristallizzato il thema decidendum e, quindi, si è determinata la competenza per ragioni di connessione. Non si ricade, dunque, nella ipotesi rimessa alle Sezioni Unite dalla prima sezione con l'ordinanza n. 2384 del 31/10/2018, dep. 2019 (cfr. sopra paragrafo 4.1).

Il reato contestato è, in entrambi i casi, quello di diffamazione a mezzo stampa. A questo dato – formale sì, ma passato al vaglio di un giudice – si ancora il principio della *perpetuatio iurisdictionis*.

Le considerazioni svolte in ricorso sulla effettiva configurabilità dell'aggravante, con riguardo al primo fatto, attengono al "merito" del processo e, qualunque sia la risposta, non potrebbero mai interferire con il radicamento della competenza per ragioni di connessione secondo il principio applicato dai giudici di merito nel rispetto dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen.: a fronte di reati che, in

base alla contestazione consacrata nel decreto di rinvio a giudizio, sono di pari gravità e rientrano nella competenza per materia del Tribunale, la competenza appartiene al giudice competente per il primo reato.

Il primo reato è quello commesso nel circondario del Tribunale di Milano.

La competenza, unitariamente determinatasi con riferimento a tutte le regiudicande al momento del rinvio a giudizio, rimane indifferente rispetto alla intervenuta assoluzione dell'imputato da quello stesso reato, che aveva determinato la competenza, in quanto del tutto inidonea ad influire sulle ragioni della connessione.

5. Il secondo motivo è generico.

La medesima censura era già stata prospettata con l'atto di appello.

La Corte distrettuale affronta specificamente la doglianza che supera facendo leva, da un lato, sulla distanza tra assunzione della testimonianza e accadimento storico, che può giustificare i "non ricordo" e dall'altro alla circostanza che la pubblicazione della dichiarazione sul periodico "(omissis)" non aveva suscitato alcuna reazione da parte di (omissis) : *"l'imputato per quanto risulta, non ha chiesto al giornale alcuna rettifica né ha proposto denunce contro il giornalista pur avendogli questi, secondo la sua versione, addebitato falsamente un grave comportamento"* (pag. 10 sentenza impugnata).

Con tale motivazione, puntuale e congrua che <sup>si</sup> sottrae a censure di legittimità, il ricorrente non si misura, incorrendo nel vizio di genericità.

6. Conseguisce l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.

Il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili.

Nulla spetta alla parte civile per il presente grado di giudizio, in quanto il difensore, pur presente all'udienza, non ha formulato richiesta di rifusione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 25/03/2019

Il Consigliere estensore  
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente  
Rossella Catena

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
V<sup>a</sup> Sezione Penale

Depositato Perenzioso  
15 APR 2019

I. Funzionario Giudiziario  
Tiziana PASQUAZI

